



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16418

43.11.2019 del 18 luglio 2019

/ Pos. Coll. e Coord. n. 10

Oggetto: Interventi strutturali di messa in sicurezza siti istituzionali e obblighi della proprietà.

Assessorato regionale dell'economia

- Dipartimento regionale delle finanze e del credito (rif. nota 8 aprile 2019, n. 7414)

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento pone un quesito inerente alla *“realizzazione di interventi strutturali per la messa in sicurezza connessi a funzioni di manutenzione straordinaria”* di unità fondiari e immobiliari assegnate ad Uffici regionali per lo svolgimento di proprie funzioni istituzionali e, quindi, adibite ad uso uffici o archivi/depositi.

Codesta Amministrazione riferisce che *“prima dell’assegnazione, la proprietà si fa carico di tutti gli oneri connessi all’adeguamento strutturale che consegue all’assegnazione ad un ufficio pubblico perché esso possa risultare, come debito, a norma”*, mentre manifesta dubbi riguardo alla *“richiesta di manutenzioni straordinarie successive riconducibili agli oneri datoriali”*.

In particolare, con riferimento alle *“richieste di interventi strutturali per impiantistica (ascensori, etc.) seguenti a revisioni periodiche da manutenzione ordinaria cui seguono adempimenti”* resi necessari da normativa sopravvenuta o da *“obsolescenza standard”*, codesto Richiedente esprime l’avviso che *“si tratta di adempimenti obbligatori del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Generale preposto all’Ufficio Pubblico assegnatario del bene”*.

Pertanto, al fine di dirimere ogni dubbio circa la ripartizione degli oneri relativi alle suddette tipologie di intervento tra la proprietà ed i Dipartimenti assegnatari degli immobili, a fronte delle competenze datoriali in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, si chiede l'avviso di questo Ufficio.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova richiamare le disposizioni che vengono in rilievo.

Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto regionale *“gli edifici destinati a sede di pubblici uffici della Regione, coi loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio della Regione”* fanno parte del patrimonio indisponibile della stessa Regione.

Il regolamento concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali (D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, da ultimo sostituito dal D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, che entrerà in vigore l'1 agosto 2019) prevede, tra le competenze ascritte a codesto Dipartimento *“la gestione del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione”*, ivi compresa *“la costruzione, ristrutturazione e manutenzione dei beni ad uso governativo-istituzionale”*, ad esclusione dei beni demaniali e patrimoniali gestiti da altri rami dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 15, comma 1, lett. z), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro *“la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti...”*.

In particolare, l'articolo 64, comma 1, lett. c), dello stesso decreto legislativo impone al datore di lavoro che *“i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”*.

Ai fini della risoluzione della questione prospettata, relativa all'individuazione del Dipartimento regionale onerato ad effettuare manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà della Regione, adibiti a sede di uffici regionali ovvero ad archivi/depositi,

laddove vengano in rilievo obblighi in materia di sicurezza incombenti in capo al datore di lavoro, appare utile il richiamo al disposto di cui all'articolo 18, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, che così dispone:

“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”.

Dalla lettura di tale disposizione può evincersi che resta a carico di codesto Dipartimento l'obbligo di provvedere agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza nei locali ed edifici assegnati in uso agli uffici regionali, essendovi tenuto alla luce delle previsioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

Acclarata la qualità di “datore di lavoro” del soggetto preposto all'ufficio, assegnatario dell'immobile di proprietà della Regione, resta ferma, altresì, la previsione di una “posizione di garanzia”¹ in capo allo stesso, sul quale incombe comunque il dovere di richiedere alla proprietà e, quindi, a codesto Dipartimento, tutti gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza degli immobili, che costituiscono “luogo di lavoro”.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione si intendono assolti, ai sensi del sopra riportato articolo 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi al dipartimento competente, incombendo tuttavia sul datore di lavoro, *in primis* la previa individuazione dei rischi esistenti e, comunque, l'onere di adottare

¹ Per “posizione di garanzia” si intende “l'obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di adeguatamente proteggerli” (cfr. F. Mantovani - Diritto penale, parte generale, CEDAM 2001)

tutte le misure idonee ad assicurare un adeguato livello di sicurezza degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti.

L'inesistenza di fondi sufficienti non può comunque limitare l'obbligo di sicurezza, potendosi ovviare, ricorrendone i presupposti, *“con la procedura di somma urgenza che consente di far fronte a spese eccezionali e non previste nel bilancio”*².

Infine, va sottolineato che il proprietario di un immobile, in generale, riveste *“una posizione di garanzia che deriva dalla previsione di cui all'art. 677 c.p., in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l'imposizione dell'obbligo di agire e di predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo”*³.

Nei superiori termini l'avviso dello scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993

² Cassazione penale, sezione IV, 21 gennaio 2016, n. 2536

³ Cassazione penale, sezione IV, 20 febbraio 2019, n. 7665